



**Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa**
*Associazione Provinciale di
Treviso*

5/7/2011

Alla c.a. Responsabile sicurezza

Oggetto

Addetti al controllo nelle attività di intrattenimento e pubblico spettacolo: prorogata al 31/12/2011 l'iscrizione negli elenchi prefettizi

Cna Provinciale Treviso

Viale della Repubblica 154
31100 Treviso

Tel. 0422/3155 - Fax
0422/315666

<http://www.cnatreviso.it/>

La Legge 15/7/2009, n. 94 ha istituito la figura dell'addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità delle persone. Il successivo DM 6/10/2009 ha determinato gli ambiti applicativi e i requisiti di accesso all'attività; inoltre ha determinato una fase transitoria entro la quale gli addetti al controllo dovevano conseguire una formazione specifica ed iscriversi in appositi elenchi prefettizi. La scadenza di tale fase transitoria era prevista per il 30 giugno 2011.

Lo stesso giorno il Ministro dell'Interno ha firmato un nuovo decreto con il quale ha rinviato dette disposizioni transitorie e posto alcune condizioni: l'iscrizione negli elenchi delle Prefetture e la formazione specifica necessaria ai fini dell'iscrizione sono state prorogate al 31/12/2011.

Iscrizione negli elenchi

L'iscrizione nell'elenco istituito presso una Prefettura autorizza a svolgere le attività in tutto il territorio nazionale previa comunicazione alle Prefetture delle province in cui l'addetto deve operare.

Requisiti

Vengono ridefiniti i requisiti introducendo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 del Tulp che prevede che le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione

Quindi, per l'iscrizione nell'elenco prefettizio, oltre ai requisiti dell'art. 11 del Tulp, rimangono necessari anche i seguenti requisiti (stabiliti con DM 6/10/2009):

- età non inferiore a 18 anni;
- buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di alcool e stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto ed assenza di elementi psicopatologici, anche progressivi, attestati da certificazione medica delle autorità sanitarie pubbliche;
- non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401;
- non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;

- diploma di scuola media inferiore;
- frequentazione e superamento esame finale di apposito corso di formazione.

Ambiti applicativi

Integrando l'articolo 4 del DM 6/10/2009 il Ministro avvalta in parte le esclusioni che erano state sostenute nella Circolare ministeriale 17/11/2010. Le disposizioni di cui sopra, non si applicano agli addetti al controllo nelle seguenti attività di minore impatto per l'ordine e la sicurezza Pubblica, quali i cinema, i teatri, gli auditori, i circhi e i luoghi destinati a spettacoli viaggianti, salvo che nei medesimi locali si svolgano, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche, anche attività di intrattenimento e spettacolo diverse da quelle cui i medesimi sono destinati. Per i Parchi divertimento si applicano le disposizioni della normativa in commento solo al personale addetto al servizio di controllo. Inoltre sono esclusi anche gli spettacoli che si svolgono temporaneamente nei luoghi di culto, nelle fiere e nelle sagre, qualora sia già stato previsto un servizio di tutela dell'incolumità pubblica (come solitamente avviene in occasione di fiere e sagre).

Nuova fase transitoria

L'obbligo di iscrizione nell'elenco della Prefettura è stato prorogato al 31/12/2011, purchè entro il 31 ottobre 2011 si siano verificate entrambe le seguenti condizioni:

- sia stata presentata al Prefetto competente la relativa domanda di iscrizione nell'elenco apposito;
- l'aspirante controllore abbia iniziato un corso di formazione, oppure possa dimostrare di essersi iscritto ed essere in attesa che il corso venga avviato.

Qualora il Prefetto accerti la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, ad esclusione del superamento del corso di formazione specifico (perchè potrebbe essere in corso di svolgimento o di avvio), notifica al gestore dell'attività o al titolare dell'istituto di vigilanza il divieto di impiego del soggetto interessato.

Le agenzie di somministrazione e le altre società appaltatrici dei servizi che alla data del 30 giugno 2011 forniscono gli addetti al controllo, possono continuare a svolgere tale attività fino al 31 ottobre 2011, sempre che abbiano presentato entro il 30 giugno scorso, domanda di autorizzazione di Istituto di vigilanza o di Investigazione.

La nuova fase transitoria tiene conto delle richieste della categoria che al momento, soprattutto nel periodo estivo, risulta particolarmente impegnata. Uno dei problemi sollevati riguardava la mancata realizzazione dei corsi specifici per gli addetti ai servizi di controllo, in quanto in molte regioni non sono stati avviati. Altro problema è quello relativo alle agenzie di somministrazione: al momento, gli addetti ai servizi di controllo sono forniti, nella maggior parte dei casi, da agenzie di somministrazione lavoro o comunque da società gestiscono la sicurezza negli intrattenimenti. Dal momento in cui le disposizioni in commento entreranno in vigore, gli addetti al controllo dovranno essere dipendenti solo di Istituti di vigilanza/Investigazione, oppure essere assunti direttamente dal locale in cui lavorano.